REGOLAMENTO (CEE) N. 1896/73 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1973

relativo alle modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 14, paragrafo 4 e l'articolo 25,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1302/73 del Consiglio, del 15 maggio 1973 (3), ha stabilito norme generali relative al regime di intervento nel settore delle carni bovine ; che tale regolamento dispone che le regioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 b) del regolamento (CEE) n. 805/68 devono essere determinate tenendo conto, in particolare, delle condizioni naturali di formazione dei prezzi ; che, in applicazione di tale criterio, occorre prevedere la divisione della Repubblica federale di Germania in tre regioni e la divisione del Regno Unito in due regioni ;

considerando che è necessario fissare i coefficienti previsti dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 applicando la norma definita a tale scopo dal regolamento (CEE) n. 1302/73 ; che tuttavia è opportuno limitare tale fissazione ai coefficienti che possono essere utilizzati ; che questi coefficienti devono essere fissati tenendo conto dei prezzi che si riferiscono ai periodi più rappresentativi di una situazione normale del mercato ; che perciò occorre determinarli, per la prima fissazione, al livello della media aritmetica dei prezzi constatati nel secondo semestre dell'anno 1972 per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria ; che tuttavia, non potendosi prendere in considerazione questo periodo per i nuovi Stati membri, poiché mancano constatazioni di prezzi secondo le regole comunitarie allora vigenti, è opportuno prendere in considerazione i prezzi constatati nei primi mesi trascorsi dopo l'adesione, apportandovi le necessarie rettifiche per renderli comparabili con i prezzi constatati nel secondo semestre di un anno ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 805/68 prevede che possano essere determinate delle condizioni per l'applicazione delle misure d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 di detto regolamento ; che è opportuno subordinare l'applicazione delle misure in questione alla constatazione secondo la quale, per due settimane consecutive, la situazione dei prezzi risulta quella definita nei suddetti paragrafi ; che in effetti, considerate le fluttuazioni normali dei prezzi di mercato da una settimana all'altra, è opportuno attendere la conferma dei costi che possono dar luogo all'applicazione di misure d'intervento su scala nazionale o regionale ; che, per lo stesso motivo, la cessazione di tali misure può dipendere dalla constatazione che, per due settimane consecutive, le condizioni di prezzo non si sono più verificate ; che è tuttavia possibile derogare a questa regola quando la constatazione dei prezzi per una sola settimana consente di individuare nettamente la tendenza del mercato ;

considerando che allo scopo di organizzare razionalmente il regime degli acquisti da parte degli organismi d'intervento è opportuno prevedere determinati criteri di selezione dei centri di intervento ; che conviene determinare i centri suddetti sulla base di alcune esigenze tecniche in modo che sia garantita la buona conservazione delle carni ;

considerando che per garantire una certa efficacia degli acquisti occorre prevedere un quantitativo minimo, diversificato per prodotto e a seconda del modo d'intervento, degli acquisti stessi ;

considerando che per assicurare la parità di trattamento ai venditori, occorre definire la nozione di prezzo d'acquisto e la località in cui l'organismo d'intervento prende in consegna il prodotto ; che in linea di principio, tale località può essere il centro d'intervento al quale il venditore propone di consegnare i propri prodotti ; che occorre peraltro lasciare all'organismo d'intervento la possibilità di determinare un'altra località, qualora la presa in consegna nel centro designato dal venditore risulti impossibile ;

considerando che la politica d'intervento della Comunità deve essere perseguita in condizioni razionali ; che a tal fine occorre provvedere a che i prodotti acquistati soddisfino ai requisiti previsti dalla direttiva relativa agli scambi di carni fresche ; che è inoltre opportuno che i suddetti prodotti siano conformi a determinati requisiti tecnici ;

considerando che per garantire il più efficacemente possibile l'esecuzione delle misure d'intervento è necessario vigilare affinché le perdite durante la permanenza nel deposito frigorifero siano ridotte al minimo e la qualità dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento sia mantenuta il più possibile anche durante una prolungata permanenza in ammasso ;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.
(3) GU n. L 132 del 19. 5. 1973, pag. 3.

considerando che è quindi opportuno adottare disposizioni comunitarie per quanto riguarda sia le temperature di congelamento e di ammasso sia l'imballaggio ;

considerando che in ordine all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, punto b) aa) del regolamento (CEE) n. 805/68 è necessario definire i prodotti da considerare idonei all'utilizzazione industriale ; che, tenuto conto dei prodotti di cui abitualmente si approvvigiona l'industria di trasformazione, la definizione di cui trattasi deve comprendere i prodotti relativamente ai quali il rapporto, diversificato per prodotto, fra il peso del grasso e il peso del prodotto complessivo è sufficientemente esiguo ;

considerando che la verifica del diritto al beneficio di cui all'articolo 14, paragrafo 3, punto b) aa) del regolamento (CEE) n. 805/68 può essere agevolata se il documento su cui si fonda tale diritto contiene un'indicazione specifica ;

considerando che per consentire alla Commissione di disporre di un quadro d'insieme sull'applicazione delle misure d'intervento è opportuno prevedere che gli Stati membri le comunichino i dati relativi a tali misure ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68 :

a) il territorio della Repubblica federale di Germania comprende tre regioni d'intervento definite come segue :

   Regione I : composta dai Länder Schleswig-Holstein, Amburgo, Brema, Bassa Sassonia, Berlino ;

   Regione II : composta dai Länder Renania-Vestfalia, Assia, Renania-Palatinato, Saar ;

   Regione III : composta dai Länder Baden-Württenberg Baviera ;

b) il territorio del Regno Unito comprende due regioni d'intervento definite come segue :

   Regione I : Gran Bretagna

   Regione II : Irlanda del Nord.

Articolo 2

1. I coefficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati nell'allegato I.

2. I coefficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 2 b) del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati nell'allegato II.

3. Le qualità dei bovini adulti da cui provengono le carni indicate negli allegati I e II sono quelle rispondenti alle disposizioni nazionali in materia.

Articolo 3

1. Non appena si sia constatato che per due settimane consecutive le due condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68 :

a) ricorrono simultaneamente, può essere decisa l'applicazione delle misure d'intervento in esso previste ;

b) non ricorrono simultaneamente, viene decisa la cessazione di tali misure d'intervento.

2. Non appena si sia constatato che per due settimane consecutive la condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68 :

a) ricorre, viene decisa l'applicazione delle misure di intervento in esso previste ;

b) non ricorre, viene decisa la cessazione di tali misure di intervento.

3. Qualora si possa rilevare nettamente la tendenza del mercato, si può prendere in considerazione una sola settimana.

Articolo 4

1. I centri di intervento sono determinati dagli Stati membri in modo da garantire che le misure di intervento siano efficaci e che le operazioni di presa in consegna ed eventualmente di macellazione e di congelamento possano essere effettuate in condizioni tecniche soddisfacenti.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee ad assicurare la buona conservazione dei prodotti ammassati. La temperatura di congelamento deve essere uguale o inferiore a meno 30 ° Celsius per permettere di ottenere una temperatura al centro della massa uguale o inferiore a meno 7 ° Celsius. La temperatura di conservazione in ammasso deve essere uguale o inferiore a meno 17 ° Celsius.

Le carni presentate in quarti sono imballate in polietilene o in un materiale equivalente idoneo all'imballaggio di prodotti alimentari di almeno 0,05 mm di spessore e in sacchi di cotone (stockinettes).

Le carni disossate provenienti dal taglio dei quarti sono imballate in polietilene o in un materiale equivalente idoneo all'imballaggio dei prodotti alimentari di almeno 0,05 mm di spessore.

Articolo 5

1. Per quanto riguarda le misure di intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, il quantitativo minimo di consegna è di :

a) 2 tonnellate per quanto riguarda le carcasse, le mezzene o i quarti detti compensati,

b) 1 tonnellata per quanto riguarda i quarti anteriori,

c) 1 tonnellata per quanto riguarda i quarti posteriori.

Tuttavia, gli organismi di intervento possono fissare quantitativi minimi superiori, ma tali che non superino cinque volte i quantitativi fissati dal primo comma.

2. Per quanto riguarda le misure di intervento di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 805/68, il quantitativo minimo di consegna è di :

a) 12 capi per quanto riguarda i bovini adulti,
b) 2 tonnellate per quanto riguarda le carcasse, le mezzene o i quarti detti compensati,
c) 1 tonnellata per quanto riguarda i quarti anteriori,
d) 1 tonnellata per quanto riguarda i quarti posteriori.

Articolo 6

Il prezzo di acquisto dei bovini adulti si intende franco macello o franco luogo di mercato del bestiame da macello considerato come centro di intervento.

Il prezzo di acquisto della carne si intende franco impianto frigorifero del centro di intervento.

Il prezzo di acquisto della carne destinata al disossamento e al taglio si intende franco impianto di sezionamento.

Le spese di presa in consegna devono essere a carico del venditore.

Articolo 7

1. Possono essere acquistati soltanto prodotti :

a) che corrispondono, per quanto riguarda l'acquisto degli animali vivi, alle disposizioni della direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva n. 73/150/CEE (2), in particolare l'articolo 3,
b) che corrispondono, per quanto riguarda l'acquisto delle carni, alle disposizioni della direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione (4), in particolare gli articoli 3 e 4,
c) che soddisfano, per quanto riguarda le carni, ai requisiti di cui all'allegato III,
d) che non abbiano caratteristiche che le rendono inadatte all'ammasso o alla successiva utilizzazione,
e) che sono originarie della Comunità ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (5), modificato da ultimo dall'atto di adesione (6),
f) che non provengono, per quanto riguarda le carni, da animali macellati di urgenza.

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 172 del 28. 6. 1973, pag. 18.
(3) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(4) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 36.
(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 47.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 8

1. Il venditore deve indicare all'organismo di intervento il centro di intervento al quale intende consegnare il prodotto, precisando il luogo in cui il prodotto si trova.

2. L'organismo di intervento determina il giorno della presa in consegna e lo comunica al venditore.

3. Se la presa in consegna non può aver luogo nel centro di intervento di cui al paragrafo 1, l'organismo di intervento determina il luogo della presa in consegna del prodotto fra i cinque centri di intervento più vicini al luogo in cui si trova il prodotto.

Articolo 9

1. Sono considerate carni congelate di qualità e presentazioni idonee alla utilizzazione industriale, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, punto b) aa) del regolamento (CEE) n. 805/68, i prodotti elencati nell'allegato, sezione c), di tale regolamento alle voci :

a) 02.01 A II a) 2 bb),
b) 02.01 A II a) 2 dd) ex 22, purché provengano dai prodotti elencati nella stessa sezione alle voci 02.01 A II a) 2 aa) e 02.01 A II a) 2 bb).

2. Per quanto riguarda il prodotto di cui al paragrafo 1 a), il peso del grasso visibile interno ed esterno per una determinata partita è inferiore o pari al 15 % del peso del prodotto espresso in carne disossata.

All'interno di ogni partita, tale percentuale può variare dell'1,5 %.

Per quanto riguarda il prodotto di cui al paragrafo 1 b), il peso del grasso sia visibile che interstiziale è inferiore o pari al 6 % del peso del prodotto.

3. I prodotti acquistati rispondenti alle definizioni di cui al paragrafo 1 sono immagazzinati per partite identificabili che formano oggetto di una contabilità separata.

Articolo 10

1. Al momento della conclusione di un contratto di acquisto che dà diritto al beneficio di cui all'articolo 14, paragrafo 3 b) aa) del regolamento (CEE) n. 805/68 la seguente menzione viene apposta in un solo esemplare di tale contratto :

« Cet exemplaire du contrat donne droit au bénéfice du régime spécial à l'importation, visé à l'article 14 paragraphe 3 sous b) aa) du règlement (CEE) n° 805/68.

Dette kontrakteksemplar berettiger til at nyde godt af den særlige importordning, der er omhandlet i artikel 14, stk 3, litra b),underlitra aa, i forordning (EØF) nr. 805/68.

Dieses Vertragsexemplar gewährt Anspruch auf die besondere Einfuhrregelung im Sinne des Artikels 14 Absatz 3 Buchstabe b) aa) der Verordnung (EWG) Nr. 805/68.

This copy of the contract shall confer title to the special import system referred to in article 14 (3) (b) (aa) of regulation (EEC) N° 805/68.

Questo esemplare del contratto dà diritto al beneficio del regime speciale di importazione, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, punto b) aa) del regolamento (CEE) n. 805/68.

Dit exemplaar van het contract geeft recht op de bijzondere regeling bij invoer, bedoeld in artikel 14, lid 3, sub b) aa) van verordening (EEG) nr. 805/68.»

2. Il beneficio del regime speciale di importazione previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, punto b) aa) del regolamento (CEE) n. 805/68 è concesso solo su presentazione dell'esemplare di contratto di cui al paragrafo precedente.

3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione ogni 15 giorni i seguenti dati relativi ai contratti di cui sopra :

a) nome delle parti contraenti,

b) designazione della merce oggetto di contratto con menzione della quantità per la quale è stato concluso,

c) data di conclusione del contratto.

Articolo 11

1. Ai fini dell'applicazione delle misure di intervento previste all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione l'elenco dei centri di intervento e delle relative capacità di congelamento e di ammasso.

2. Ai fini dell'applicazione delle misure di intervento previste all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 805/68, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi alla data di inizio degli acquisti dei prodotti, l'elenco dei centri di intervento e delle relative capacità di congelamento e di ammasso.

3. Gli Stati membri comunicano senza indugio qualsiasi modificazione ulteriore.

Articolo 12

1. All'inizio di ogni settimana, gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione le seguenti informazioni sulle operazioni di acquisto della settimana precedente :

a) prodotti qualità e quantitativi acquistati ;

b) prezzi pagati per i vari prodotti e le diverse qualità.

2. Gli Stati membri comunicano nel più breve termine alla Commissione i prodotti e i quantitativi ammassati in seguito ad acquisti esistenti alla fine di ciascun mese, indicando i prodotti e i quantitativi ammassati nonché l'indirizzo del luogo di ammasso.

3. Il funzionamento del sistema di intervento è oggetto di esame periodico in applicazione dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 13

Il regolamento (CEE) n. 1097/68 della Commissione del 27 luglio 1968 relativo alle modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1795/71 [2] è abrogato.

Articolo 14

Il presente regolameno entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 5.
(2) GU n. L 187 del 19. 8. 1971, pag. 5.

ALLEGATO I

GERMANIA :	—	
BELGIO :	Bœufs 55 %	1,00
	Génisses 55 %	0,96
	Taureaux 55 %	1,07
DANIMARCA :	Kvier 1	0,85
	Stude 1	0,91
	Tyre P	0,92
	Ungtyre 1	1,00
FRANCIA :	Bœufs R	1,21
	Bœufs A	1,08
	Bœufs N	0,95
	Génisses A	1,09
	Jeunes bovins R	1,22
	Jeunes bovins A	1,13
	Vaches A	0,96
IRLANDA :	Heifers 2	1,02
	Steers 1	1,05
	Steers 2	1,04
ITALIA :	Vitelloni 1	1,41
	Vitelloni 2	1,25
	Vacche 1	1,06
LUSSEMBURGO :	Génisses, bœufs, taureaux, extra	1,07
	Vaches, extra	1,03
PAESI BASSI :	—	
REGNO UNITO :	Steers M	1,04
a) Gran Bretagna	Steers H	1,03
	Heifers M/H	1,02
b) Irlanda del Nord	Steers L/M	1,04
	Steers L/H	1,05
	Steers T	1,03
	Heifers T	1,00

ALLEGATO II

GERMANIA :	Bullen A	1,16
	Färsen A	1,02
	Kühe A	0,92
	Kühe B	0,85
	Ochsen A	1,11
BELGIO :	Bœufs 55 %	1,00
	Génisses 55 %	0,96
	Taureaux 55 %	1,07
	Vaches 55 %	0,86
DANIMARCA :	Køer m. Kal 1	0,78
	Køer 1	0,77
	Køer 2	0,73
	Kvier 1	0,85
	Stude 1	0,91
	Tyre P	0,92
	Ungtyre 1	1,00
FRANCIA :	Bœufs R	1,21
	Bœufs A	1,08
	Bœufs N	0,95
	Génisses A	1,09
	Jeunes bovins R	1,22
	Jeunes bovins A	1,13
	Vaches A	0,96
	Vaches N	0,85
IRLANDA :	Heifers 2	1,02
	Heifers 3	0,95
	Steers 1	1,05
	Steers 2	1,04
	Steers 4	1,00
	Cows 1	0,90
	Cows 2	0,81
ITALIA :	Vitelloni 1	1,41
	Vitelloni 2	1,25
	Vacche 1	1,06
	Vacche 2	0,81
LUSSEMBURGO :	Génisses, bœufs, taureaux, extra	1,07
	Vaches, extra	1,03
	Vaches A	0,82
PAESI BASSI :	Koeien, 1ste kwaliteit	0,92
	Koeien, 2de kwaliteit	0,78
REGNO UNITO :		
a) Gran Bretagna	Steers M	1,04
	Steers H	1,03
	Heifers L	1,04
	Heifers M/H	1,02
	Cows I	0,90
b) Irlanda del Nord	Steers L/M	1,04
	Steers L/H	1,05
	Steers T	1,03
	Heifers U/L	1,02
	Heifers T	1,00

ALLEGATO III

1. Carni di bovini adulti, fresche o refrigerate (sottovoce ex 02.01 A II a) 1 della tariffa doganale comune), presentate in forma di carcasse, mezzene o quarti compensati, quarti anteriori e quarti ulteriori provenienti da animali macellati da non oltre 6 giorni.

   a) Carcasse, mezzene, quarti compensati :
   separati simmetricamente secondo la colonna vertebrale e senza testa, zampe, coda, rognoni di carne, grasso di rognone, grasso di bacino e midollo spinale, diaframma, verga e muscoli del diaframma. La gola deve essere pulita e acconciata correttamente.

   b) Quarti anteriori :

   — taglio della carcassa dopo prosciugamento ;

   — taglio diritto a 10 o a 8 costole o

   — taglio a 5 o a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore.

   c) Quarti posteriori :

   — taglio della carcassa dopo prosciugamento ;

   — taglio diritto a 3 o a 5 costole o

   — taglio a 5 o a 8 costole, detto « pistola ».

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 devono provenire da carcasse ben dissanguate, correttamente scuoiate e che non presentino né raschiamenti o escissioni, né tracce superficiali di sangue, né ecchimosi o ematomi, né raschiamenti dei grassi superficiali. La pleura deve essere intatta.

3. I prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) devono provenire da carcasse o mezzene che rispondano alle condizioni definite al paragrafo 1, lettera a).

4. I prodotti di cui al paragrafo 1 devono essere refrigerati subito dopo la macellazione e fino alla presa in consegna e devono avere, all'atto della presa in consegna, una temperatura interna non superiore a + 7° C.